



COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 22-05-2023 N.15**

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

DELIBERA N. 0 Seduta del 30-05-2023

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

CEREA GIANMARIA	<input type="checkbox"/>	SANTAMBROGIO	<input type="checkbox"/>
KEBEDE ELIAS	<input type="checkbox"/>	ROSELLA CLAUDIA	<input type="checkbox"/>
BRAMATI CARLA	<input type="checkbox"/>	MICHELUCCINI	<input type="checkbox"/>
CRESPI PATRIZIA	<input type="checkbox"/>	VITTORIO	<input type="checkbox"/>
MARIA DAFNE	<input type="checkbox"/>	PIROTTA	<input type="checkbox"/>
ROTOLONI MASSIMO	<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	<input type="checkbox"/>
GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	PREVITALI CLARA	<input type="checkbox"/>
IPERBOLI NADIA	<input type="checkbox"/>	SACCHI GIOVANNA	<input type="checkbox"/>
PALMIRA	<input type="checkbox"/>	LUIGIA	<input type="checkbox"/>
PESENTI VANESSA	<input type="checkbox"/>	ROSSONI MANUEL	<input type="checkbox"/>
		FRANCESCO	<input type="checkbox"/>

ANNOTAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del DI n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DI n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del DI n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

CONSIDERATO CHE:

- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

- il DI n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DI n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

RITENUTO, per quanto esposto, necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI AFFIDARE, a decorrere dal 1° luglio 2023, in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore competente gli adempimenti conseguenti al presente atto

Allegati:

- pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;